



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Enrico Flaccadoro, Antonio Mezzera, Massimiliano Minerva;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Valeria Franchi, Sergio Gasparrini, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi, Daniela Alberghini, Michela Muti;

Primi Referendari:

Stefania Anna Dorigo, Patrizia Esposito;

Referendari:

Rita Gasparo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b);

VISTO l'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024), pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo in data 2 febbraio 2024;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 9 febbraio 2024, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 15 febbraio 2024;

TENUTO CONTO delle valutazioni del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” contenute nel rapporto n. 5/2024 dell’11 gennaio 2024;

UDITI, nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024, i relatori Consigliere Sergio Gasparrini e Consigliere Marco Randolfi;

DELIBERA

di prendere atto dell’assenza di nuovi o ulteriori oneri relativamente all’ipotesi di contratto in epigrafe, esprimendo le considerazioni contenute nel rapporto allegato.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali - Servizio contrattazione collettiva, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP.

I RELATORI

Sergio Gasparrini
F.to digitalmente

Marco Randolfi
F.to digitalmente

II PRESIDENTE

Guido Carlino
F.to digitalmente

Depositato in segreteria in data 2 maggio 2024

IL DIRIGENTE

Antonio Franco
F.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

Ipotesi di Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2022-2024)

L'Ipotesi di contratto in esame, sottoscritta il 9 gennaio 2024, è pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte in data 2 febbraio u.s., per l'esercizio del controllo previsto dall'art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.

Su tale Ipotesi si sono espressi favorevolmente il Comitato di settore Autonomie locali (24 gennaio 2024), il Comitato di settore Regioni-Sanità (26 gennaio 2024) e il Consiglio dei ministri (31 gennaio 2024).

L'accordo si compone di nove articoli e, nel definire il campo di applicazione dello stesso (rappresentato dai dipendenti e dai dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001), conferma la suddivisione, già operata con i precedenti accordi per il triennio 2019-2021, nei medesimi quattro comparti di contrattazione collettiva e nelle stesse corrispondenti quattro aree dirigenziali, utilizzando, altresì, le stesse denominazioni adottate nell'ANQ del 13 luglio 2016, primo accordo successivo all'attuazione della riforma introdotta dal d.lgs. 150/2009, che ha modificato l'art. 40, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (prima della riforma e fino al triennio 2016-2018, erano previsti 11 Comparti e 8 Aree).

In particolare, il comparto delle Funzioni Centrali (art. 3) rimane composto dal personale non dirigente - ivi incluso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 - dipendente dalle amministrazioni ivi indicate.

Quale elemento di novità rispetto al precedente Accordo Quadro, va segnalata l'integrazione dell'elenco degli enti, con l'inserimento di quelli di nuova istituzione (alcuni dei quali hanno assorbito personale e competenze di enti preesistenti), completandone l'individuazione con l'indicazione dell'acronimo (ove esistente) e correggendo alcune imprecisioni. In particolare, viene modificata la dicitura

dell'ente "Agenzia Nazionale per i Giovani", sostituita con quella di "Agenzia Italiana per la Gioventù - AIG"; viene aggiunto all' "Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo" l'acronimo AICS; con riferimento all'"Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro - ANPAL", viene aggiunta la precisazione: *"fino alla data di decorrenza della sua soppressione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i."*; anche con riguardo all'"Agenzia per la Coesione Territoriale" viene aggiunta la data della soppressione, coincidente con il 30 novembre 2023; viene inserito l'acronimo INL all'ente "Ispettorato Nazionale del Lavoro" e l'acronimo AeCI all'"Aero Club d'Italia"; vengono inclusi in elenco due nuovi enti: l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque e l'Ente nazionale per il Microcredito - ENM; viene indicato l'acronimo LILT alla "Lega italiana per la lotta contro i tumori" e l'acronimo LNI alla "Lega navale italiana"; infine, con riferimento al Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, viene aggiunta la specificazione *"per gli effetti di cui all'art. 1, comma 920, della L. 30.12.2021, n. 234"*.

Analogamente si è proceduto nel definire il perimetro del Comparto dell'Istruzione e della ricerca (art. 5), comprensivo del personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente dalle amministrazioni in esso descritte. La nuova disposizione, nel confermare l'elencazione degli enti afferenti contenuta nel CCNQ del 15.04.2021, ha provveduto ad inserire alcune specificazioni. In particolare, con riferimento ai "Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali", viene aggiunta la precisazione *"anche a seguito della loro trasformazione in Conservatori di musica statali"*; con riguardo, invece, al personale ex ISFOL, transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 150/2015 viene prevista la specifica *"fino alla data di decorrenza della soppressione dell'ANPAL ai sensi dell'art. 3 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e s.m.i."*

Anche per il Comparto Sanità (art.6), l'ipotesi contrattuale in esame, nel ribadire integralmente l'elencazione contenuta nel CCNQ del 15.04.2021, ha provveduto ad inserire l'Azienda Regionale della Salute Sardegna tra gli enti ivi per i quali trova applicazione il contratto collettivo.

Il medesimo accordo interviene, poi, nella individuazione delle aree dirigenziali corrispondenti ai comparti di contrattazione confermando, anche in questo caso, la medesima composizione degli stessi così come definita nel previgente CCNQ. Le quattro autonome aree di contrattazione sono rispettivamente denominate: A) Area delle Funzioni centrali; B) Area delle Funzioni locali; C) Area dell'Istruzione e della ricerca; D) Area della Sanità.

L'area delle Funzioni Centrali comprende: i dirigenti delle amministrazioni incluse nel comparto delle Funzioni Centrali; i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute e dell'AIFA, di cui all'art. 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali; infine, i dirigenti ex ISPESL e i dirigenti ex ISFOL, in precedenza ricompresi nel settore dell'Istruzione e della ricerca.

L'area delle Funzioni Locali comprende: i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali; i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA) delle amministrazioni del comparto Sanità; i segretari comunali e provinciali. L'Area dell'Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca.

Infine, l'Area della Sanità comprende: i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità, inclusi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ed esclusi i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali (PTA).

Alla luce di quanto sopra espresso e rappresentato, in considerazione della sostanziale conferma del previgente assetto e della circostanza che si tratti di un accordo non produttivo di effetti diretti la cui regolazione è rimessa ai singoli Contratti collettivi nazionali, queste Sezioni riunite prendono atto dell'assenza di nuovi o ulteriori oneri che comportino un aggiuntivo aggravio della spesa pubblica relativamente all'ipotesi di contratto in epigrafe.